

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PNRR

**Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU Sub-investimento 2.2.3
"Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" - Comuni (luglio 2024)**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER IL SERVIZIO DI ADEGUAMENTO
TECNOLOGICO DEI MODULI SOFTWARE DEL
BACK-OFFICE UTILIZZATO DALLO
SPORTELLLO UNICO DELLE ATTIVITA'
PRODUTTIVE (SUAP) DELL'UNIONE DELLE
TERRE D'ARGINE E DEL RELATIVO SERVIZIO
DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE**

Sommario

[1. Premessa](#)

[2. Oggetto](#)

[3. Fasi di adeguamento](#)

[3.1. Adeguamento, configurazione e attivazione moduli](#)

[3.2. Collaudo](#)

[3.3. Formazione](#)

[4. Servizio di assistenza e Manutenzione](#)

[4.1. Manutenzione correttiva](#)

[4.2. Manutenzione adeguativa](#)

[4.3. Manutenzione programmata](#)

[4.4. Disponibilità del servizio](#)

[5. Modalità di assistenza](#)

[6. Proprietà dei prodotti](#)

[7. Exit Management](#)

[8. Obblighi di riservatezza](#)

[9. Durata e cronoprogramma delle attività](#)

[10. Corrispettivo dell'appalto](#)

[11. Revisione prezzi](#)

[12. Rispetto delle condizionalità PNRR](#)

[13. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021](#)

[14. Fatturazione e modalità di pagamento](#)

[15. Obblighi ed adempimenti a carico dell'aggiudicatario](#)

[16. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro](#)

[17. Subappalto](#)

[18. Cessione di contratto e di credito](#)

[19. DUVRI \(Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze\)](#)

[20. Potere di indirizzo, controllo e vigilanza.](#)

[21. Avvio dell'esecuzione del contratto](#)

[22. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore](#)

[23. Sospensione dell'esecuzione del contratto](#)

[24. Verifica della conformità dell'appalto - Certificato di regolare esecuzione](#)

[25. Inadempienze e penalità](#)

[25.1. Penali per il ritardo](#)

[25.2. Penali per inadempimento](#)

[26. Assicurazioni ed obblighi di risarcimento del danno](#)

[27. Risoluzione del contratto](#)

[28. Recesso da parte del committente](#)

[29. Condizioni generali](#)

[30. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa](#)

[31. Forma del contratto](#)

[32. Controversie e foro competente](#)

- [33. Discordanze negli atti contrattuali](#)
- [34. Tutela dati personali](#)
- [35. Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali](#)
- [36. Riservatezza](#)
- [37. Impegno di riservatezza](#)
- [38. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici](#)
- [39. Essenzialità delle clausole](#)
- [40. Norma finale e di rinvio](#)
- [41. Normativa di riferimento](#)

1. Premessa

Il progetto “Digitalizzazione delle procedure SUAP e SUE” è un’iniziativa nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) avviata dal Dipartimento della funzione pubblica con l’obiettivo di realizzare un ecosistema digitale ed interoperabile per lo svolgimento delle procedure amministrative afferenti allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) e allo sportello unico per l’edilizia (SUE), con lo scopo di offrire a cittadini, professionisti ed imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili.

Con l’avviso pubblico del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2 - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni (Luglio 2024), finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU, d’ora in poi denominato anche “Avviso SUAP”, il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso favorire l’adeguamento tecnologico imposto dal decreto interministeriale del 26 settembre 2023, a sua volta previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, del 12 novembre 2021, recante “Modifica dell’Allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160”.

Le Specifiche Tecniche dell'allegato tecnico "Modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dei dati tra il SUAP e i soggetti coinvolti nei procedimenti amministrativi" al Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., d’ora in poi denominato “Allegato tecnico”, individuano:

- le tecnologie/standard e le loro modalità di utilizzo per la definizione delle Regole di digitalizzazione dei moduli, la rappresentazione digitale adottate dai Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti terzi per dare seguito allo scambio dei dati delle istanze presentate dai Soggetti Presentatori al SUAP per assicurare la verifica formale automatizzata di cui all’articolo 5, comma 4 del DPR 160/2010;
- i workflow dei processi e i protocolli di comunicazione, in relazione ai regimi amministrativi applicati per i procedimenti SUAP, che i Front-office SUAP, Backoffice SUAP e Enti terzi realizzano per dare seguito ai procedimenti SUAP;
- gli e-service che i Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti terzi rendono disponibili/utilizzano per dare seguito ai protocolli di comunicazione in relazione alle singole istanze dei procedimenti SUAP;
- gli e-service che il Catalogo del Sistema Informatico degli Sportelli Unici rende disponibile ai Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti terzi per accedere ai metadati e alle funzionalità rese dallo stesso per assicurare le interazioni machine-to-machine tra i sistemi informatici delle Amministrazioni competenti;
- i servizi resi disponibili dalle Amministrazioni certificanti necessari ai Front-office SUAP, Back-office SUAP e Enti terzi per validare/recuperare gli stati e fatti dei soggetti oggetto delle istruttorie amministrative realizzate dalle Amministrazioni competenti coinvolte nei procedimenti SUAP.

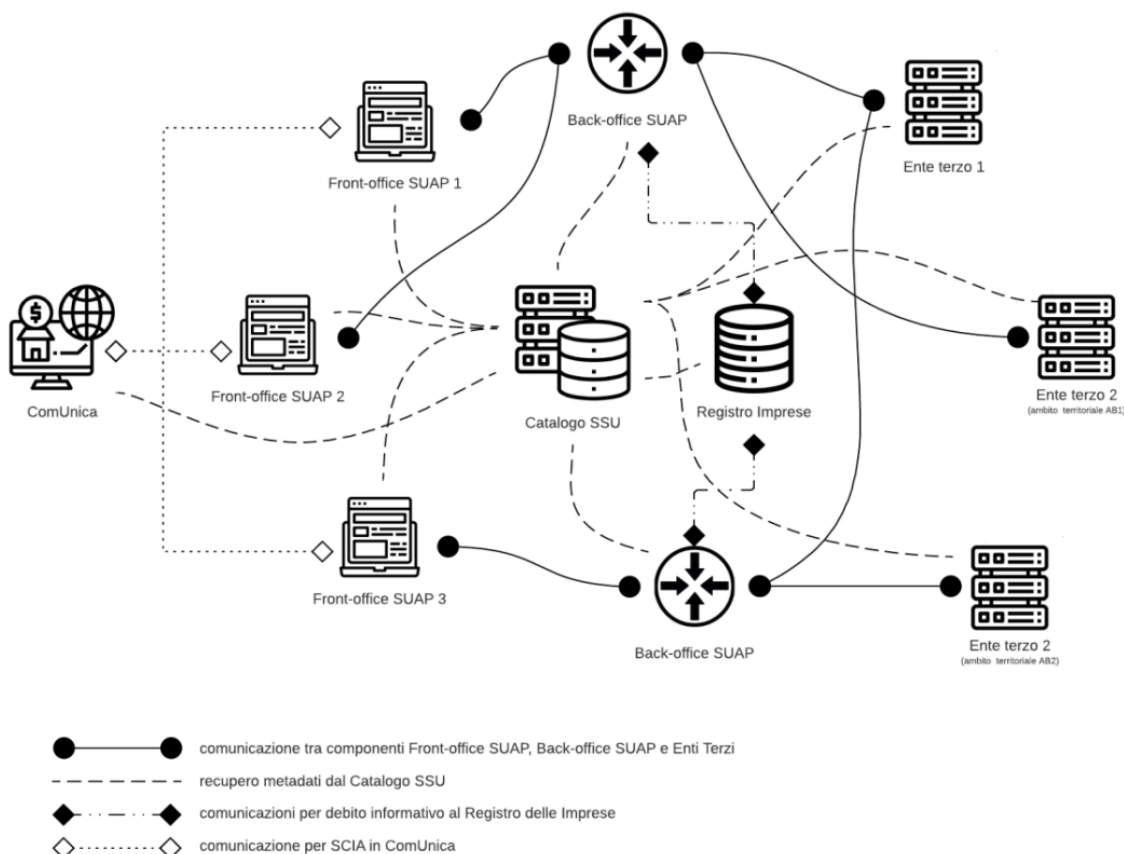


Figura 1. Architettura di interoperabilità

L'Avviso SUAP identifica, nell'Allegato 2, il SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine come "SUAP ibrido" in quanto titolare della sola componente "Back-office SUAP" e non della componente "Front-office SUAP" che viene fornita dalla regione Emilia-Romagna tramite il prodotto Accesso Unitario.

La componente back-office SUAP dell'ente è il modulo "Attività Produttive" della suite CitywareOnLine fornita da Palitalsoft s.r.l e dovrà essere tecnologicamente adeguata a quanto prescritto dall'Allegato tecnico e al fine dell'ottenimento del finanziamento dell Avviso SUAP.

2. Oggetto

Oggetto del contratto è il servizio di adeguamento tecnologico del modulo Attività Produttive della suite CitywareOnLine utilizzato come componente Back-office SUAP dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione delle Terre d'Argine e il relativo servizio di assistenza e manutenzione.

Le prestazioni richieste comprendono le seguenti attività:

1. Fase di adeguamento: installazione, attivazione e supporto alla configurazione degli interventi tecnologici per l'adeguamento della componente software back-office SUAP;
2. Configurazione moduli;
3. Formazione;
4. Collaudo;
5. Fase Manutenzione: assistenza all'uso del software e manutenzione.

Le prestazioni oggetto del presente appalto sono riferite a:

- prestazione principale: 48771000-3 "Pacchetti software generali";
- prestazione secondaria: servizio di assistenza e manutenzione - CPV "72250000-2 Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza".

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'art. 2 allegato 1.01 del D.lgs. 36/2023, il CCNL applicabile all'appalto in oggetto è quello del commercio-terziario cod. H03A.

Il Codice ATECO delle attività oggetto dell'appalto secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'ISTAT 62.01 "produzione di software non connesso all'edizione".

3. Fasi di adeguamento

Premessa. Le operazioni oggetto del presente appalto non dovranno interrompere le normali operazioni lavorative svolte dal personale che utilizza la suite Cityware OnLine e deve essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati salvo necessità motivate e documentate da parte del Fornitore: in tal caso, il Fornitore concorderà con la Stazione Appaltante data ora e tempo di interruzione della fruizione delle funzionalità del software.

L'adeguamento tecnologico deve:

- rispettare tutti i requisiti descritti nell'Allegato Tecnico del DPR 160 del 2010 e s.m.i;
- rispettare i termini di legge previsti dal decreto interministeriale del 26 settembre 2023 pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, d'ora in poi denominato anche "Decreto interministeriale";
- rispettare tutti gli interventi previsti per la componente Back-office SUAP nell'allegato 2 dell'Avviso SUAP;
- garantire il superamento dei "black-box functionality test" e l'ottenimento del finanziamento previsto dall'Avviso SUAP qui integralmente richiamato e che risulta pubblicato in data 10/04/2025 su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> nella sezione avvisi;
- prevedere la protocollazione automatica delle istanze in arrivo dalla componente Front-office SUAP.

La realizzazione del progetto si articola nelle fasi descritte di seguito.

3.1. Adeguamento, configurazione e attivazione moduli

La fase comprende:

- Adeguamento del modulo “Attività Produttive” della suite CitywareOnLine ai requisiti tecnici richiesti dall’Allegato tecnico del DPR 160/210 e dall’allegato 2 del Avviso SUAP;
- Configurazione di tutti i parametri necessari introdotti dall’adeguamento tecnologico.

3.2. Collaudo

Il collaudo sarà effettuato dalla Stazione Appaltante ed è inteso a verificare la conformità alle caratteristiche tecniche descritte nel presente appalto e le condizioni di funzionamento sulla scorta di tutte le funzionalità a cui devono ottemperare i nuovi moduli attivati ai fini dell’obiettivo del presente capitolato.

Le prove funzionali saranno concordate con il Fornitore dalla Stazione Appaltante e consisteranno, al minimo, nel superamento dei “black-box functionality test”.

Qualora le prove funzionali e diagnostiche indicassero anomalie, il Fornitore dovrà procedere alla loro eliminazione entro i termini previsti dal Decreto Interministeriale e dall’ Avviso SUAP.

Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell’Ente e le attività di eliminazione delle stesse non comporteranno per l’Ente alcun onere aggiuntivo.

Nel caso di esito positivo verrà redatto apposito verbale e avrà inizio la fase di esercizio.

3.3. Formazione

La formazione dovrà avere una durata minima di 5 ore, fruibile anche in modalità frazionata. La calendarizzazione delle sessioni di formazione ed eventuali ore aggiuntive saranno concordate tra l’appaltatore e il DEC.

La formazione potrà essere erogata in presenza presso i locali dell’Unione oppure in videoconferenza e dovrà coprire la totalità delle funzionalità introdotte con i nuovi moduli attivati, comprendendo eventuali modalità di funzionamento differenti di funzioni preesistenti, modificate conseguentemente all’attivazione delle nuove funzionalità.

La formazione dovrà prevedere un dettagliato manuale utente fruibile online che il Fornitore si impegna a mantenere aggiornato secondo le modifiche correttive e adeguate che dovessero occorrere dopo l’avvio in produzione della soluzione.

Le attività di formazione saranno finalizzate:

- al trasferimento delle competenze in relazione all’amministrazione, alla gestione e alla conduzione operativa delle funzionalità introdotte con l’attivazione dei nuovi moduli al personale tecnico interno del Settore U4 - Servizi Informativi dell’Unione;
- all’uso delle funzionalità operative per gli operatori dell’ufficio SUAP.

4. Servizio di assistenza e Manutenzione

4.1. Manutenzione correttiva

La manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e alla rimozione delle cause e degli effetti del malfunzionamento delle procedure e dei programmi in esercizio, nel periodo di riferimento del contratto, comunque verificatesi (ad es. blocco dell'applicazione o della funzione, differenze tra l'effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, come previsto dalla documentazione, o comunque determinato dai controlli svolti durante l'attività degli utenti), garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità degli applicativi oggetto dell'appalto.

Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione. Per malfunzionamenti derivanti da difetti non imputabili al software applicativo ma ad errori tecnici, operativi (utilizzo scorretto dell'applicativo) o ad altre componenti tecnologiche infrastrutturali (ad es. software di base, d'ambiente, rete) i servizi di manutenzione correttiva dovranno comunque assicurare un valido supporto all'attività diagnostica sulla causa della specifica malfunzione, la cui soluzione è comunque demandata ad altre strutture.

Gli interventi dovranno essere effettuati in modo automatico o in collegamento remoto da parte del Fornitore a sua discrezione.

4.2. Manutenzione adeguativa

La manutenzione adeguativa deve comprendere tutte le attività di manutenzione volte ad assicurare la costante aderenza del Software all'evoluzione della normativa e dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente).

La manutenzione adeguativa include in maniera indicativa ma non esclusiva:

1. Assicurare che il Software sia quello dell'ultima release disponibile nel caso di modifiche e aggiornamenti normativi, soprattutto per quanto riguarda le funzioni delle API che dovessero essere classificate come "deprecated": il loro utilizzo dovrà essere dismesso il prima possibile in modo da garantire l'efficacia e l'efficienza delle funzionalità;
2. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti, miglioramenti delle performance, aumento delle dimensioni delle basi dati, etc.);
3. Costante allineamento delle procedure e dei programmi all'evoluzione dell'ambiente tecnologico della soluzione come, ad esempio, l'aggiornamento a versioni più recenti di software di base dovuti a cambi di versione dei sistemi operativi, per questioni di sicurezza o per l'introduzione di nuove modalità di gestione del sistema;
4. Migrazioni di piattaforma;
5. Adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti organizzativi, nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema informativo sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti.

Relativamente agli interventi di manutenzione adeguativa a seguito di nuove disposizioni di legge e/o regolamenti e/o direttive in ambito nazionale o sovranazionale, si precisa che comunque il Fornitore, anche in assenza di esplicita richiesta da parte dell'ente, è tenuto a:

1. Tenersi aggiornato sulle modifiche di normativa;
2. Darne comunicazione al Settore U4 - Servizi Informativi dell'Unione;
3. Realizzare entro i termini stabiliti per legge gli interventi in questione, precisando che, in tale fattispecie, la mancata realizzazione dei necessari interventi di manutenzione adeguativa è in ogni caso responsabilità del Fornitore, a cui si potranno addebitare le penali per mancata consegna nei termini (che in mancanza di comunicazione esplicita da parte della Stazione Appaltante sono quelli stabiliti dalla normativa) oltre ad eventuali risarcimenti del danno nei confronti della Stazione Appaltante.

Si precisa comunque che tutti i moduli oggetto della fornitura si intendono coperti da manutenzione per il periodo in cui l'Amministrazione si impegna a pagare il canone d'uso per il servizio.

4.3. Manutenzione programmata

Le attività di manutenzione programmata dovranno essere pianificate e comunicate agli enti con almeno 48 ore di preavviso.

Le attività di manutenzione urgenti dovranno essere comunicate agli enti con il maggior anticipo possibile e comunque almeno 2 ore prima dello svolgimento delle stesse; dovranno inoltre essere concordate con gli enti interessati.

4.4. Disponibilità del servizio

I servizi oggetto del presente affidamento dovranno essere erogati nel pieno rispetto dei livelli di servizio di seguito descritti.

Per livello di servizio si intende una misura (o combinazioni di misure, o condizioni contrattuali) che rappresenta, nella erogazione del servizio, il grado di soddisfacimento dei requisiti del committente, rispetto a determinate caratteristiche attese.

Ai fini del presente contratto definiremo come “livello di disponibilità Software” (o Percentuale di Tempo di Attività Mensile) erogata attraverso API. La piattaforma dovrà garantire un livello di disponibilità, calcolato su base mensile, maggiore o uguale al 99,5%; ai fini di limitare i disagi agli utilizzatori ed all'utenza, la ditta dovrà applicare tutte le soluzioni tecniche ed organizzative disponibili “allo stato dell'arte” per evitare interruzioni improvvise del servizio o di parte delle funzionalità all'interno “dell'orario lavorativo giornaliero”.

5. Modalità di assistenza

Il Fornitore presterà l'assistenza tecnica agli operatori addetti all'utilizzo del Software.

Le richieste di assistenza potranno avvenire tramite la piattaforma di ticketing messa a disposizione dall'aggiudicatario, via email oppure via telefono ad un numero che sarà comunicato dal Fornitore dalla stipula del contratto o dall'avvio anticipato dell'esecuzione.

L'assistenza dovrà essere garantita dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Il Fornitore dovrà comunicare via email ad applicativi@terredargine.it

giorni nei quali non potrà prestare assistenza perché festivi, chiusura per ferie della ditta o altre cause di forza maggiore, nel qual caso dovrà fornire la motivazione sulla impossibilità nel fornire assistenza secondo le modalità concordate.

Le richieste di assistenza possono essere suddivise tra bloccanti e non bloccanti:

- le richieste per problemi bloccanti dovranno essere prese in carico entro 1 ora e risolte entro 8 ore lavorative dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di risolverle entro il termine prestabilito, dovrà dare comunicazione tramite la piattaforma di ticketing online oppure tramite e-mail all'indirizzo applicativi@terredargine.it al Settore U4 - Servizi Informativi dell'Unione sulle motivazioni che impediscono la risoluzione del problema entro i tempi prestabiliti e i tempi di risoluzione previsti;
- le richieste per problemi non bloccanti dovranno essere prese in carico entro 12 ore solari dalla segnalazione e dovranno essere risolte entro 24 ore dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fornitore non sia in grado di risolverle entro il termine prestabilito, dovrà darne comunicazione tramite la piattaforma di ticketing online oppure tramite e-mail all'indirizzo applicativi@terredargine.it al Settore U4 - Servizi Informativi dell'Unione sulle motivazioni che impediscono la risoluzione del problema entro i tempi prestabiliti e i tempi di risoluzione previsti.

L'assistenza, a seconda della complessità, potrà essere prestata tramite e-mail, telefono o con collegamento in gestione remota da parte del servizio assistenza del Fornitore.

6. Proprietà dei prodotti

Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.

Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

7. Exit Management

A fine contratto, il Fornitore presterà l'assistenza necessaria a trasferire la gestione dei servizi e delle forniture all'Unione, coordinandosi, ove necessario o richiesto dall'Unione con il nuovo contraente: questa fase è denominata "Exit management".

L'Exit Management è finalizzato, da una parte, alla prosecuzione dei servizi contrattualmente previsti, con il mantenimento dei livelli di servizio di cui contratto e, dall'altra, a fornire al personale tecnico indicato dall'Unione tutti gli strumenti e le competenze necessarie ad un efficace subentro nei servizi in questione.

Per tale ragione, il Fornitore si impegna nei confronti dell'Unione e del Fornitore subentrante a garantire un completo passaggio delle consegne e a fornire tutta la documentazione e il supporto necessari a consentire un agevole avvio del nuovo ciclo di servizio.

A tal fine, a seguito di richiesta del RUP dell'Unione, il Fornitore si impegna a trasmettere un piano di subentro almeno due mesi prima della scadenza del contratto. Le attività previste nel piano di subentro dovranno terminare entro la scadenza del termine contrattuale.

La fase di Exit Management, disciplinata dal piano di subentro, contempla almeno i seguenti aspetti:

1. fornitura del servizio e delle modalità di garanzia di continuità nella fase di trasferimento;
2. gestione del processo di trasferimento: ruoli, responsabilità, autorizzazioni e risorse da assegnare;
3. definizione della documentazione e dei contenuti da trasferire al contraente che subentra, nonché la definizione delle altre obbligazioni e penalità previste;
4. trasferimento delle nozioni necessarie per il mantenimento degli adeguati livelli di sicurezza del sistema informativo;
5. consegna di una copia della banca dati e della relativa documentazione ad intervalli regolari da concordare con il RUP l'Unione (richiesta dall'Unione o da uno dei Comuni durante tutta la validità del contratto);

Il piano di subentro dovrà inoltre disciplinare i seguenti aspetti:

1. fase di programmazione del passaggio di consegne;
2. predisposizione e raccolta della documentazione per il passaggio di consegne (procedure, report, strumenti, ecc.);
3. riunione preparatoria con il personale tecnico dell'Unione;
4. fase di affiancamento;
5. effettuazione degli incontri finalizzati al passaggio delle consegne.

8. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente appalto

L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente appalto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

9. Durata e cronoprogramma delle attività

La fase di adeguamento e configurazione dei moduli dovrà avvenire entro i termini previsti dal Decreto interministeriale, ossia entro il 26 luglio 2025 (salvo eventuali proroghe).

L'attività di collaudo ovvero il superamento dei "black-box functionality test" dovrà avvenire

entro i termini dettati dall'Avviso SUAP ed in tempo utile per consentire alla Stazione Appaltante di svolgere gli obblighi amministrativi imposti dall' art. 12 dell' Avviso SUAP.

La procedura applicativa attivata sarà sottoposta a verifica di asseverazione da parte degli specialisti del dipartimento della funzione pubblica a cui seguirà il collaudo positivo da parte della Stazione Appaltante.

Il servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere fornito a partire dalla data di attivazione (al termine dell'attività di collaudo) e sino al 31/12/2025.

La formazione dovrà essere erogata entro i successivi 15 giorni dal completamento della fase di adeguamento e configurazione del modulo. "Attività Produttive"

La realizzazione per fasi dovrà avvenire secondo il seguente cronoprogramma:

Fasi di progetto	Data contrattualizzazione	Termini di legge Decreto interministeriale (07/2025)	Termini "Avviso SUAP" (11/2025)	31/12/2025
Tempi di Progetto	giugno 2025	luglio 2025	agosto-novembre 2025	dicembre 2025
Adeguamento				
Configurazione moduli				
Formazione				
Collaudo				
Manutenzione				

Il cronoprogramma riflette un'indicazione di massima delle tempistiche di realizzazione delle fasi di progetto. È facoltà dell'aggiudicatario svolgere le prestazioni in minor tempo, in accordo con il Direttore dell'esecuzione.

10. Corrispettivo dell'appalto

L'importo complessivo dell'appalto è comprensivo di tutte le attività relative alle [Fasi di adeguamento](#), configurazione moduli, formazione e [Manutenzione](#) del presente Capitolato.

L'importo complessivo dell'appalto è pari a 38.852,20 euro, IVA al 22% esclusa, importo comprensivo:

- del servizio di adeguamento del modulo "Attività Produttive";
- della configurazione moduli;
- della formazione;
- del servizio di assistenza e manutenzione sugli interventi effettuati che verrà garantito fino al 31/12/2025.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di ricorrere in corso di esecuzione ad un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del d.lgs. 36/2023. L'importo di questa opzione è pari ad Euro 7.770,44, IVA 22% esclusa.

Non sono previsti costi della sicurezza non soggetti a ribasso e non sono previsti costi della manodopera.

L'intervento è finanziato interamente con fondi a valere sulle risorse PNRR, di cui al Regolamento UE 2021/241, Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2 - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni (Luglio 2024).

Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

11. Revisione prezzi

È ammessa la revisione prezzi per il servizio di assistenza e manutenzione ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 dell'Allegato II-2 bis al D.lgs 36/2023 il CPV individuato in quanto ritenuto maggiormente pertinente all'attività oggetto della prestazione di assistenza e manutenzione, è il 72600000-6 "Servizi di consulenza e assistenza informatica" presente nella tabella D1 a cui è collegato l'indice ISTAT PPS business to business (cod. 62).

Ai fini dell'applicazione della revisione prezzi per il suddetto indice ISTAT, sarà assunto come valore base - e posto uguale a 100 - il valore dell'indice relativo al mese di aggiudicazione.

La SA tramite il RUP monitora l'andamento del predetto indice con frequenza trimestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La revisione prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni dei prezzi determinino una variazione superiore al 5% dell'importo complessivo e sarà riconosciuta nella misura del 80% della variazione stessa in relazione alla parte eccedente il 5%.

La revisione dei prezzi è riconosciuta quando, sulla base dell'istruttoria condotta dal RUP, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 60, co. 5, del Codice. Al fine di assicurare alla stazione appaltante durante l'intera fase di esecuzione del contratto il continuo ed efficace controllo della spesa pubblica il DEC, quando si determinano le condizioni per il riconoscimento della revisione, provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP ed all'Appaltatore affinché possa emettere fattura secondo l'importo comprensivo della revisione prezzi. In caso di difformità tra le valutazioni del RUP e quelle dell'appaltatore in merito all'importo riconosciuto spetta a quest'ultimo richiedere verifica tempestiva in contraddittorio. Ove la difformità persista e l'appaltatore intenda contestare l'importo revisionale, dovrà iscrivere riserva mediante PEC entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione dell'importo come sopra stabilito.

12. Rispetto delle condizionalità PNRR

L'appaltatore è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione del servizio indicate all'art. 4 del presente capitolato e a consegnare alla stazione appaltante i prodotti/output previsti dalla normativa vigente, dai documenti progettuali, dal presente capitolato e dal contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR.

L'appaltatore è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettiva realizzabilità dei target e milestones suddetti.

L'appaltatore assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari che possano consentire all'Unione delle Terre d'Argine la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune nonché un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del presente capitolato.

L'appaltatore provvede alla conservazione di tutti gli elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.

Le milestone e target associate al presente intervento afferiscono all'Allegato 2 dell'Avviso SUAP.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina l'applicazione della penale di cui all' art. 23 del presente capitolato. Esso costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento degli ulteriori danni.

13. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021

Le clausole di occupazione previste nel PNRR art. 47 L. 108/2021 si intendono completamente richiamate e applicate al disciplinare di affidamento al quale si rimanda. Di seguito vengono sinteticamente richiamate.

Trattandosi di appalto finanziato con fondi a valere sulle risorse PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica,

di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta, oltre all'applicazione delle penali di cui all' art. 23 del presente capitolato, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 23 del presente capitolato. Tutte le imprese partecipanti alla procedura di gara, al momento della presentazione dell'offerta, devono, a pena di esclusione, assumersi l'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile.

Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 23 del presente capitolato fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni.

L'obbligo assunzionale di cui al presente articolo è riferibile anche alle prestazioni che il soggetto realizzatore esegue tramite subappalto o avvalimento purché rientranti all'interno del perimetro del contratto aggiudicato o per le attività ad esso connesse e strumentali.

14. Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà a seguito di autorizzazione dal parte del RUP, al 100% dell'importo corrispondente all'oggetto dell'appalto dopo il rilascio del verbale di conformità tecnica da parte del Dipartimento della funzione pubblica e collaudo delle attività da parte del RUP.

Il pagamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà dietro presentazione di regolari fatture elettroniche che dovranno obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

1. indicazione del progetto identificato con:

- i. PNRR;
- ii. Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP - ad. es. "PIATTAFORMA COMUNALE SUAP*CORSO ALBERTO PIO 91*ADEGUAMENTO ALLE SPECIFICHE TECNICHE DI CUI D. INTERM.

- 26/09/2023”);
- iii. Missione;
 - iv. Componente;
 - v. Investimento / Iniziativa. (ad es. “Progetto finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Missione 1 - Componente 1 - Investimento 2.2 - Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Comuni (Luglio 2024)”).
- 2. Indicazione “Finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU”;
 - 3. Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - 4. Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attività prestata;
 - 5. CUP del progetto;
 - 6. CIG della gara;
 - 7. C/C dedicato;
 - 8. Numero dell’impegno di spesa;
 - 9. Numero della determina di impegno.

La fattura elettronica del PNRR dovrà essere intestata a: Unione delle Terre d’Argine – Corso A. Pio, 91 – 41012 Carpi e inviate al CUU PNRR dell’Unione delle Terre d’Argine: UFA4B7.

La fattura che non rispetta i requisiti sopra esposti verrà rifiutata o dovrà essere stornata da nota di credito per essere rimessa correttamente.

La fattura inoltre dovrà riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.

L’appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l’intervento, secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al presente capitolato speciale.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.

La liquidazione dell’importo contrattuale non avrà luogo nel caso in cui la mancata conformità alle prescrizioni di cui all’ Avviso SUAP del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – PNRR, e la conseguente mancata erogazione del finanziamento, sia dovuta ad un fatto imputabile all’appaltatore.

Prima di autorizzare il pagamento di ogni fattura, il RUP provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS – INAIL aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, si applica l'art. 11 del D.lgs. n.36/2016.

15. Obblighi ed adempimenti a carico dell’aggiudicatario

Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento

dell'oggetto contrattuale. Il servizio dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale, con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti al servizio stesso, nessuno escluso. A tale scopo la ditta dovrà fornire un recapito di reperibilità, sia telefonico sia di posta elettronica, con l'individuazione di uno specifico referente.

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.

L'Aggiudicatario rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente e darà immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto sopra stabilito, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesterà di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro. L'aggiudicatario dovrà garantire completa collaborazione con il RUP per eventuali rendicontazioni del progetto su PA Digitale 2026 propedeutiche all'ottenimento dell'erogazione del finanziamento previsto.

16. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Aggiudicatario è impegnato:

- all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, della norme in vigore, o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, che disciplinano la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile al servizio oggetto di appalto;
- a impiegare, nell'erogazione del servizio di cui al presente appalto, solo personale retribuito in base al contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento e assicurato ai fini previdenziali e assistenziali, nonché in regola con le disposizioni sanitarie in materia;
- a inquadrare il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale richiesta;
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
- ad applicare integralmente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e

sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Aggiudicatario anche qualora lo stesso non fosse aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o recedesse da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della Ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.

Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'Aggiudicatario e il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

17. Subappalto

Il subappalto è ammesso se ricorrono le condizioni di cui all'art 119 comma del D.lg.s 36/2023.

E' comunque vietato l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni che ne sono oggetto.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le prestazioni prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

18. Cessione di contratto e di credito

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

19. DUVRI (Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Non è emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I. in quanto non esistono rischi da interferenze, di conseguenza il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.

20. Potere di indirizzo, controllo e vigilanza.

L'esecuzione dell'appalto dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni del presente capitolato, di tutte le norme di legge e/o regolamenti vigenti applicabili all'oggetto, e dovrà essere effettuata con la massima diligenza.

Le attività di verifica della regolare esecuzione contrattuale sono dirette a certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d'arte, in conformità e nel rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. In ogni caso è fatta salva la possibilità di effettuare controlli a campione.

Il Committente, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate verbalmente e per iscritto, via PEC, all'aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della PEC. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è tenuto altresì a collaborare con l'Amministrazione Comunale tramite incontri periodici, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del servizio, concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso. L'attività di controllo prevederà almeno un incontro ogni semestre tra il referente della Ditta ed il Committente, per verificare l'andamento globale del servizio e valutare eventuali esigenze di modifica.

21. Avvio dell'esecuzione del contratto

L'amministrazione, prima dell'esecuzione del contratto, provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, il committente ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

22. Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

23. Sospensione dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni. La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

1. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
2. in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

L'appaltatore, al fine di permettere all'Ente committente la precoce individuazione di

scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino l'effettivo conseguimento dei target e milestone del Progetto ha l'obbligo, senza indugio, di comunicare alla Stazione Appaltante ogni circostanza suscettibile di determinare la sospensione delle prestazioni.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti. In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del d.lgs 36/2023.

24. Verifica della conformità dell'appalto - Certificato di regolare esecuzione

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Si precisa che in corso di esecuzione del contratto, all'esito della messa in esercizio del sistema, sarà eseguita la verifica di conformità con riferimento a tutti i sistemi forniti e resi operativi.

Qualora le prove funzionali e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà eliminarle entro il termine di otto giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione dell'amministrazione, inviata tramite PEC, nella quale sono indicati i difetti riscontrati e l'invito ad eliminarli.

Ai sensi dell'art 50 comma 7 e art 38 allegato II. 14 del D.lgs.36/2023, il verbale di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal DEC entro il termine di 3 mesi dalla data di ultimazione del contratto.

25. Inadempienze e penalità

25.1. Penali per il ritardo

Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del d.l 77/2021 convertito in legge 108/2021, l'amministrazione aggiudicatrice procede ad applicare una penale nelle seguenti ipotesi:

- a. per le attività relative alle fasi di progetto "Adeguamento" e "Configurazione moduli": la Stazione appaltante applicherà la penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto in base a quanto indicato nel cronoprogramma delle attività di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- b. per le attività relative alle fasi di progetto "Formazione" e "Collaudo": la Stazione appaltante applicherà la penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto in base a quanto indicato nel cronoprogramma delle attività di cui all'art. 9 del presente capitolato;
- c. per le attività relative alla "Manutenzione": la Stazione appaltante applicherà la penale dell'1,00 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo previsto per gli interventi di cui all'art. 5 del presente capitolato

Le penali per ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il 20%

dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga all'art. 126 del d.lgs 36/2023 al fine di garantire il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR .

25.2. Penali per inadempimento

La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una misura variabile tra il 5% e il 15% dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione appaltante tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento. In caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 3 e 9 del presente capitolato, sarà applicata una penale pari al 15% dell'importo contrattuale.

In ogni caso, le penali per ritardo e quelle per inadempimento complessivamente considerate non possono comunque superare, complessivamente, il 20% dell'ammontare netto contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cc. Le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di verifica di conformità.

L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione, tramite PEC, dell'inadempienza alla Ditta aggiudicataria che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Committente procederà senza indugio all'applicazione della penalità.

26. Assicurazioni ed obblighi di risarcimento del danno

L'aggiudicatario è tenuto a stipulare ovvero a comprovare di avere in corso di validità, con primaria compagnia assicurativa, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (da ora in poi Rct) comprensiva della copertura assicurativa della responsabilità civile verso prestatori d'opera dipendenti e parasubordinati (da ora in poi Rco), che - nella descrizione del rischio assicurato - comprenda l'espletamento del complesso delle attività che formano parte del servizio.

L'anzidetta assicurazione e dovrà essere mantenuta in corso di validità per tutta la durata del contratto di appalto.

27. Risoluzione del contratto

Il contratto è risolto di diritto nel caso di mancato rispetto degli adempimenti delle condizionalità PNRR qualora gli inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.

Il contratto è risolto di diritto inoltre:

- nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- nel caso di sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato;

- nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii.;
- negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. Il contratto è risolto di diritto inoltre:
- b. - nei casi previsti dall'art. 122, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. 36/2023;
- c. - nel caso di mancata esecuzione delle prestazioni nei termini assegnati dal Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 122, comma 4, del D.Lgs. 36/2023;
- d. - nel caso di sospensione del servizio per decisione unilaterale dell'aggiudicatario;
- e. - negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti alla risoluzione del contratto.

L'Ente committente può risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. nei casi previsti dall'art. 122, comma 1, del d.lgs. 36/2023;
- b. a fronte di grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni (art. 122, comma 3, d.lgs. 36/2023). In tale ipotesi viene seguito il procedimento di cui all'art. 122, comma 3, del d.lgs. 36/2023;
- c. negli altri casi previsti dalla legge e dal presente capitolato.

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e le ulteriori disposizioni previste in materia nel presente capitolato o negli atti a questo allegati o da questo richiamati.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.

28. Recesso da parte del committente

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da

notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

29. Condizioni generali

La Ditta aggiudicataria si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi.

La Ditta Aggiudicataria non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, tumulti) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio.

La Ditta Aggiudicataria è tenuta a garantire in qualsiasi circostanza la continuità e regolarità del servizio. Quindi, anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire la regolare e buona esecuzione del servizio, assicurando il contingente di operatori necessario. In ogni caso, è fatto obbligo all'Aggiudicatario comunicare tempestivamente al Committente, verbalmente e per iscritto, ogni eventuale circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare esecuzione del servizio o che comunque rilevi per il suo svolgimento. L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del codice civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto ad:

- a. adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- b. eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- c. operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione del servizio per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente.

30. Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

L'aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto di appalto.

L'aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Qualora le transazioni relative al contratto di appalto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il contratto di appalto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

Il Fornitore del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti dell'Unione delle Terre d'Argine, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere all'Unione delle Terre d'Argine, oltre alle informazioni di cui all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

31. Forma del contratto

Il contratto verrà stipulato nella forma di scrittura privata ed in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico dell'aggiudicatario.

Il contraente dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Settore Sistemi informativi, delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, alla tesoreria comunale, secondo le modalità che verranno rese note.

32. Controversie e foro competente

Per ogni controversia che potesse insorgere tra l'Unione delle Terre d'Argine e l'aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie e per ogni eventuale giudizio sarà competente il Foro di Modena.

33. Discordanze negli atti contrattuali

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:

- a. Contratto;
- b. Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- c. Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto.

34. Tutela dati personali

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata (Allegato A), da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

35. Designazione del responsabile del trattamento dei dati personali

L'aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dall'Unione delle Terre d'Argine quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.

In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato (Allegato B) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

36. Riservatezza

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- A. i titolari del trattamento sono l'Unione delle Terre d'Argine ed i relativi dati di contatto sono reperibili nei relativi siti istituzionali attualmente in linea;
- B. il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la Sig.ra Maria Cristina Cicogni della società Hars S.r.l. contattabile all'indirizzo e-mail privacy.cast@sys-datgroup.com ;
- C. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la procedura di affidamento e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- D. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- E. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2, lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- F. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- G. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;

- H. contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

37. Impegno di riservatezza

L'Aggiudicatario si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Il personale dell'Aggiudicatario è vincolato all'obbligo del segreto d'ufficio previsto per il personale del Committente ed in particolare non può fornire a privati notizie di cui è venuto a conoscenza dello svolgimento delle proprie mansioni.

38. Estensione degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici

Gli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti”, approvato con deliberazione della Giunta Unione n. 3 del 22.01.2014 ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'Unione delle Terre d'Argine).

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà nel caso di violazioni da parte dei collaboratori dell'impresa contraente del suindicato “Codice”. L'indirizzo url del sito comunale in cui il menzionato “Regolamento” è pubblicato, all'interno della sezione “Amministrazione trasparente” è il seguente: <http://utda.it/codice-dipendenti>.

39. Essenzialità delle clausole

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ed in tutti gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.

40. Norma finale e di rinvio

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

41. Normativa di riferimento

- a. Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con la Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- b. Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” (Decreto “Semplificazioni-bis”), convertito con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- c. Decreto legislativo n. 36 del 2023 - Codice dei contratti pubblici;

- d. D. Lgs 30/06/2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali;
- e. Legge n. 4/2004, c.d. legge Stanca, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” e successive disposizioni attuative, ivi inclusi i Criteri e metodi per la verifica tecnica e requisiti tecnici di accessibilità previsti dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4. Aggiornato dal DM 20 marzo 2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013;
- f. Documentazione su <https://github.com/AgID/specifiche-tecniche-DPR-160-2010>
- g. Regolamento (UE) 2016/679.